



Comune di Loano

Provincia di Savona

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 752

Settore 1

Servizio Affari Legali

Determina registrata
in data 14/08/2025

Oggetto: AFFARI LEGALI - CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO ASSUNTO AL PROTOCOLLO N. 34039 DEL 23/07/2025

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;
- del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- n° 26 del 30.09.2024 del Consiglio Comunale ad oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2025-2026-2027 PREDISPOSTO DALL'ORGANO ESECUTIVO CON DELIBERAZIONE N.75 DEL 31.07.2024";
 - n° 43 del 30.12.2024 del Consiglio Comunale ad oggetto "APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2025-2026-2027";
 - n° 44 del 30.12.2024 del Consiglio Comunale ad oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2025-2026-2027";
 - n° 15 del 29.01.2025 della Giunta Comunale ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2025-26-27";
 - n° 26 del 26.02.2025 della Giunta Comunale ad oggetto "MODIFICA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2025-26-27";
 - n° 38 del 19.03.2025 della Giunta Comunale ad oggetto "MODIFICA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2025-26-27";
- n° 7 del 29.04.2025 del Consiglio Comunale ad oggetto: "AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E PRIMA VARIAZIONE ORDINARIA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/**2027**";

n. 57 del 28/05/2025 della Giunta Comunale ad oggetto "SEGRETERIA GENERALE - MODIFICA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2025–26–27";

n. 10 del 01/07/2025 del Consiglio Comunale ad oggetto:"RATIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 04.06.2025 AD OGGETTO: "PRIMA VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2026 - 2027";

n. 78 del 30/07/2025 della Giunta Comunale ad oggetto "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ANNI 2026-2027-2028";

n. 14 del 30/07/2025 del Consiglio Comunale ad oggetto:" AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2025/2027, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

RICHIAMATI:

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33);

- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

- il D. Lgs. n. 118/2011 ed i principi contabili in materia di contabilità armonizzata;

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni recate dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 che introduce l'obbligo a carico del responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza pubblica;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono state effettuate con esito positivo le valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa e che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il decreto n. 29/2025 del 06/08/2025 con cui il Sindaco ha disposto la costituzione in giudizio per resistere al suddetto ricorso;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 5 dell'Avviso Pubblico per l'aggiornamento dell'Albo di Avvocati esterni approvato con determinazione dirigenziale n. 1124 del 06.12.2022, prevede la possibilità – in deroga – di affidare l'incarico al medesimo professionista che ha già difeso l'Ente nel primo grado di giudizio;
- il Servizio Affari Legali ha ritenuto opportuno interpellare l'Avvocato Roberto Damonte del Foro di Genova per la tutela legale dell'Ente nel contenzioso in oggetto con nota prot. 36475 del 07/08/2025 e successiva nota di chiarimenti prot. 37391 del 13/08/2025;

VISTA la nota dell'Avvocato Roberto Damone, assunta al protocollo n. 36537 del 07/08/2025 e la successiva integrazione protocollo n. 37439 del 13/08/2025, con le quali si è reso disponibile ad assumere l'incarico di assistere il Comune nel suddetto ricorso al Consiglio di Stato per un compenso di Euro 4.984,00 oltre oneri di legge (spese generali 15%, cassa previdenza al 4%, ed iva al 22%) per un totale complessivo di Euro 7.272,25, cui dovranno aggiungersi le spese di trasferta che, ai sensi degli

artt. 11 e 27 del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, verranno opportunamente documentate e rimborsate successivamente mediante apposito provvedimento dirigenziale;

CONSIDERATO:

- che, sebbene l'art. 56 del d.lgs. n. 36/2023 escluda dal campo di applicazione gli incarichi legali diretti ad uno specifico giudizio, il Servizio Affari Legali tiene in debito conto quanto previsto dal DM 13 agosto 2022, n. 147, nonché la legge 21 aprile 2023, n. 49, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali";
- che, come si evince dalla richiesta di preventivo inviata all'avvocato, l'Ente non predetermina le condizioni economiche dell'incarico;
- che, ai sensi dell'art. 13 comma 3 della legge n. 247/2012, tuttora vigente, la pattuizione dei compensi è rimessa alla libera valutazione del legale in ordine all'adeguatezza degli stessi rispetto all'opera professionale da prestare;
- che, come statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 25 gennaio 2024, nella causa C438/2022: "...omissis...l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consente all'avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all'importo minimo fissato da un regolamento adottato da un'organizzazione professionale di avvocati, come il Visshia advokatski savet (Consiglio superiore dell'ordine forense), e, dall'altro, non autorizza il giudice a disporre la rifusione degli onorari per un importo inferiore a tale minimo, dev'essere considerata una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi di tale disposizione. In presenza di una simile restrizione, non possono essere invocati, al fine di sottrarre il comportamento in questione al divieto degli accordi e delle pratiche restrittivi della concorrenza, enunciato all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, gli obiettivi legittimi asseritamente perseguiti da detta normativa nazionale...omissis..."

RITENUTO, pertanto, alla luce dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e parità di trattamento:

- di affidare l'incarico del patrocinio davanti al Consiglio di Stato per resistere all'appello presentato avverso la sentenza n. 555/2025 emessa dal TAR Liguria Sezione II all'Avv. Roberto Damonte del Foro di Genova, con studio in via Corsica 10/4, Genova (GE), al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell'Amministrazione;
- di impegnare con il presente atto a favore del predetto professionista la somma di Euro 7.272,25, comprensiva delle spese generali al 15%, Cpa al 4% e dell'Iva al 22%, con imputazione della spesa al capitolo 290/1 "Spese per atti a difesa ragioni del Comune" del bilancio finanziario 2025;
- di rinviare ad un successivo provvedimento dirigenziale il rimborso delle spese di trasferta che il legale sosterrà per la trattazione della causa dinanzi al Consiglio di Stato in Roma, opportunamente documentate come statuito dagli artt. 11 e 27 del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022;

VISTA la bozza di disciplinare per l'incarico di patrocinio legale allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI gli artt. 107 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento risulta conforme al D.U.P. 2025-2027 in particolare:

- all'obiettivo strategico codice ST01 oggetto, benessere della città – ottimizzazione servizi istituzionali – trasformazione digitale"
- all'obiettivo operativo codice OP08 oggetto „ottimizzazione dei servizi amministrativi generali"

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto dirigente in relazione all'adozione ed alle attività oggetto del presente provvedimento;

PRESO ATTO della attestazione di assenza di conflitto di interesse resa dal legale sopra citato ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, agli atti del servizio, la cui pubblicazione si omette per la tutela dei dati personali ivi contenuti;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo

DI AFFIDARE l'incarico del legale patrocinio dell'Ente all'Avvocato Roberto Damonte del Foro di Genova, con studio in via Corsica n. 10/4, Genova (GE), per resistere al ricorso al Consiglio di Stato ed assunto al protocollo n. 34039 del 23/07/2025, per la riforma della sentenza n. 555/2025 del TAR Liguria II Sezione (300/2023 reg. ric);

DI APPROVARE la bozza di scrittura privata di disciplinare di incarico, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con cui saranno regolarizzati i rapporti tra il professionista incaricato e l'Amministrazione comunale;

DI IMPEGNARE con riferimento al principio contabile di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e per la causale meglio in premessa evidenziata, quanto sotto meglio specificato;

- oggetto: Spese per atti a difesa ragioni del Comune
- importo: Euro 7.272,25
- creditore: Avvocato Roberto Damonte;

DI IMPUTARE la spesa di cui al punto che precede, relativa all'anno 2025 con le seguenti modalità:

Servizio Affari Legali

Creditore: denominazione	Missione programma titolo	Cap.	Art.	CIG	Descr. Impegno	Importo Impegno	n. imp. / Sub
DAMONTE AVV. ROBERTO	01021	290	1		AFFARI LEGALI - CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO ASSUNTO AL PROTOCOLLO N. 34039 DEL 23/07/2025	7.272,25	1562

DI DARE ATTO:

- che a seguito del presente provvedimento non risulta necessario procedere alla richiesta del Codice Identificativo Gare (CIG) all'ANAC;

- che agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e quindi si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;

- di aver compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

- che il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cui è subordinata l'esecutività del presente provvedimento;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario;

DI DARE mandato affinché il presente provvedimento venga pubblicato mediante affissione all'albo pretorio digitale;

DI PROVVEDERE, inoltre, agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Dirigente sostituto del Servizio Affari Legali

Gianluigi Soro

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005